



C.R.V.G.L.

Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria

## COMUNICATO STAMPA

### LA SICUREZZA DEI CITTADINI ED IL CARCERE: TRA ANGUILLE, PIRAMIDE E PACCHETTI

Quattro mesi fa, l'8 agosto 2009, entrava in vigore la legge n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica!". Il 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani, è l'occasione per fare il punto su norme che hanno avuto un impatto profondo, ma ancora incerto, sulla vita della nostra società. La Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Liguria, che riunisce numerose associazioni operanti nell'ambito della giustizia penale, vuole porre all'attenzione dell'opinione pubblica alcune domande, che riguardano le possibili ricadute sulla vita del carcere e dei detenuti, da parte di un "pacchetto" che si presenta ad un tempo sfuggente come un'anguilla e spigoloso come la piramide di Keope.

1. È all'ordine del giorno il tema del **sovraffollamento carcerario**. Che impatto ha avuto il cosiddetto "pacchetto sicurezza" sul flusso di ingressi nelle carceri italiane ed in quelle liguri in particolari? Esistono dei dati o delle stime circa gli arresti a seguito di violazione delle norme sul reato di ingresso e permanenza clandestina nel Paese? Ci sono detenuti in carcere esclusivamente sulla base di questo reato o esso si accompagna alla contestazione di altre violazioni del codice penale? La condizione di irregolarità è divenuta di fatto un aggravante per un soggetto che ha compiuto un reato?
2. Il pacchetto sicurezza influisce sul **diritto di un minorenne di accedere ai colloqui** con un padre o una madre che si trovino in carcere? Che possibilità ha di essere ammesso ai colloqui con i genitori un minorenne straniero in condizione di irregolarità? Che ricadute ha su un minore essere privato della possibilità di incontrare il padre o la madre per un periodo di tempo che può anche non essere breve?
3. Uno straniero irregolare sottoposto a misure restrittive può essere ammesso a **misure alternative alla detenzione**, quali l'inserimento in comunità, l'affidamento ai servizi sociali o altro? E se si trova in condizione di incompatibilità col carcere (malato di Aids, gravidanza o figlio di età inferiore all'anno), può essere accolto in strutture residenziali pubbliche quali case famiglia?
4. **Uno straniero irregolare detenuto in carcere si può sposare?** Lo si può considerare coperto dal permesso giudiziale? Può prendere la residenza in carcere? Può essere ammesso al lavoro penitenziario o a quello esterno?
5. Cosa succede alla **scarcerazione dello straniero irregolare**? Viene accompagnato in questura, gli viene notificato direttamente in carcere un provvedimento di espulsione, viene accompagnato alla frontiera? Come è possibile, alla scarcerazione, per uno straniero irregolare accedere agli sportelli informativi per ex detenuti? Esiste per lui una possibilità concreta di reinserimento? E se non esiste, come si può dire che la pena tende "alla rieducazione del condannato" (art. 27 Cost.)?
6. Che succede alla **scarcerazione per una persona che non ha più la residenza** all'esterno, date le nuove norme che vincolano il rilascio della residenza a stretti requisiti di abitabilità? Manterrà o perderà i servizi a cui aveva in precedenza diritto? Potrà svolgere quelle semplici attività, quali riscuotere la pensione, che sono legate al requisito della residenza?
7. L'art. 135 del codice penale prevedeva che la **conversione di pene detentive in pene pecuniarie**, qualora possibile, avvenisse nella misura di 38 euro al giorno. Il pacchetto sicurezza ha portato questa cifra a 250 euro. In queste condizioni è possibile che si crei una sostanziale differenza tra chi ha possibilità economiche ed è in grado di provvedere con un pagamento in denaro e chi tali possibilità non le ha ed è quindi destinato al carcere?

La Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia della Liguria ritiene che la legge abbia ampie smagliature, e che queste lascino spazio alla discrezionalità. L'incertezza che si genera non contribuisce alla certezza della pena, e non sembra contribuire a rendere più sicura la nostra società.

Lo straniero irregolare non è di per sé un delinquente, ma si trova lungo un piano inclinato, che partendo da una situazione di irregolarità lo porta facilmente a compiere altri reati, oltre a quello di permanenza illegale nel paese, come conseguenza del non avergli lasciato reale alcuna chance di integrazione.

Genova, 9 dicembre '09